

IVAT – Institut Valdôtain
de l'Artisanat de Tradition

SIÈGE ADMINISTRATIF
95, rue Chambéry
11100 Aoste
tél +39 0165 1835100

MAV – Museo dell'Artigianato
Valdostano di tradizione
86, hameau Chez Sapin
11010 Fénis (Vallée d'Aoste)
tél +39 0165 1835122

C.F. e P. IVA 00467130076

www.lartisana.vda.it
info@pec.lartisana.vda.it
info@lartisana.vda.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALL'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO O PARZIALE SIA DETERMINATO SIA INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI MAGAZZINIERE, APPROVVIGIONATORE, AUTISTA, INQUADRATO NEL LIVELLO IV DELLA FASCIA I DEL CONTRATTO FEDERCULTURE.

Il direttore dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)

informa che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria utile all'assunzione, a tempo pieno o parziale sia a tempo determinato sia indeterminato, nel profilo professionale di magazziniere, approvvigionatore, autista, inquadrato nel livello IV della fascia I del contratto Federculture, da inserire nella rete commerciale dell'istituto, presso la sede di lavoro di Aosta.

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione

1. Per poter partecipare alla selezione, il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti generali:
 - a. con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b. età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione;
 - c. l'idoneità fisica alla mansione richiesta per il profilo oggetto di selezione;
 - d. avere un'ottima conoscenza della lingua italiana;
 - e. non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
 - f. essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva – per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986);
 - g. non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h. non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 2 – Requisiti speciali di ammissione

1. Per poter partecipare alla selezione, il candidato deve possedere:
 - a. un diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - b. patente di guida di categoria B.
2. Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione, pena la non ammissione alla stessa, di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio presso l'ufficio Riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli studi – piazza Albert Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta) o presso i competenti uffici provinciali o regionali (per i non residenti);

- b. di aver avviato l'iter procedurale di equiparazione del titolo di studio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inoltrando la relativa richiesta al dipartimento della Funzione pubblica e al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
3. Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero deve dichiarare, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria della selezione, di aver ottenuto l'equiparazione del titolo di studio, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni utili alla verifica.
4. Il candidato in possesso di una patente rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea è ammesso alla selezione.
5. Il candidato in possesso di una patente rilasciata da uno Stato estero esterno all'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo deve aver concluso l'iter procedurale per la conversione dell'abilitazione alla guida all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione, pena la non ammissione alla stessa.

Articolo 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione

1. L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, pena l'esclusione, è quella *on-line* tramite il Portale del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>
2. Il candidato che intende partecipare alla selezione deve registrarsi preliminarmente sul Portale del reclutamento e accedervi tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) o sistemi *Electronic identification, authentication and trust services* (eIDAS).
3. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate fino alle ore 23:59 del giorno 13 aprile 2023, con riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.
4. L'ora e la data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sono certificate dal Portale del reclutamento che, allo scadere del termine utile sopra indicato, non permette più di effettuare alcuna azione.
5. La data di trasmissione della domanda è comprovata da un'apposita ricevuta elettronica, scaricabile al termine della procedura di invio.
6. L'IVAT fornisce informazioni in merito alla selezione e alle modalità di presentazione della domanda solamente a seguito di una richiesta scritta trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente (info@pec.lartisana.vda.it).

Articolo 4 - Documentazione da allegare digitalmente alla domanda

1. Alla domanda *on-line* di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare esclusivamente i documenti di seguito elencati mediante scansione e caricamento sulla piattaforma informatica:
 - a. eventuale apposita dichiarazione, resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica, per il candidato con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento che intenda richiedere una misura dispensativa, uno strumento compensativo e tempi aggiuntivi nello svolgimento della selezione;
 - b. eventuale accertamento, effettuato da una commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per il candidato disabile che intenda richiedere una misura dispensativa, uno strumento compensativo e tempi aggiuntivi nello svolgimento della selezione;
 - c. eventuale accertamento, effettuato da una commissione sanitaria di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 1971 n. 118, per il candidato con invalidità pari o superiore all'80 % che intenda richiedere di essere dispensato dalla preselezione;
 - d. eventuale documentazione che attesti l'avvenuto riconoscimento o l'avvio del procedimento di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione.
2. Il caricamento dei documenti deve essere effettuato direttamente nel Portale del reclutamento, rispettando la dimensione massima stabilita e il formato supportato dei *files*.

Articolo 5 – Diniego dell'ammissione alla selezione

1. Il diniego dell'ammissione alla selezione è previsto nei seguenti casi:
 - a. presentazione della domanda con modalità diverse da quella indicata agli articoli 3 e 4;
 - b. omissione delle dichiarazioni utili ad attestare il possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti agli articoli 1 e 2 e necessari per l'ammissione alla selezione;
 - c. mancato possesso degli stessi requisiti generali e speciali.
2. Nel caso di omissione o incompletezza di altre informazioni, il candidato è ammesso con riserva e gli è concesso il termine perentorio di dieci giorni per il completamento o la regolarizzazione della domanda, pena il mancato riconoscimento di quanto legato all'informazione mancante.
3. L'elenco dei candidati ammessi, con o senza riserva, è pubblicato sul sito istituzionale dell'IVAT senza effettuare alcuna comunicazione diretta all'interessato.

Articolo 6 – Preselezione

1. I concorrenti ammessi devono sostenere una preselezione consistente in una prova scritta con quesiti a risposta multipla e predefinita, sui seguenti temi:
 - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- attrezzature, materiali, strumenti, documentazione amministrativa e fiscale impiegati nei profili professionali di magazziniere, approvvigionatore e autista.
2. Il superamento della preselezione avviene in favore dei candidati che conseguono una tra le 15 migliori valutazioni.
 3. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il concorrente con invalidità pari o superiore all'80 % non è tenuto a sostenere la prova preselettiva.

Articolo 7 – Prova d'esame

1. I candidati che hanno superato la prova di preselezione devono sostenere una prova situazionale individuale, finalizzata a valutare il possesso delle seguenti competenze rispetto ai profili professionali di riferimento:
 - conoscenza dei tipi e delle caratteristiche dei prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione;
 - conoscenza degli aspetti amministrativi e fiscali legati all'acquisizione e alla cessione di merci;
 - capacità in ambito informatico: utilizzo di un sistema operativo, di un *client e-mail* e di un *browser* per la navigazione su *internet* (non è richiesta alcuna certificazione, ma solo la capacità di usare gli strumenti);
 - abilità nell'imballaggio, carico, scarico e consegna delle merci;
 - abilità nella verifica della conformità qualitativa e quantitativa delle merci;
 - *problem solving* operativo;
 - abilità relazionali nella gestione dei rapporti con il gruppo di lavoro e con i fornitori;
 - orientamento al *customer care*.
2. Nella prova d'esame la valutazione massima conseguibile è pari a 100 punti.
3. Il superamento della prova d'esame avviene in favore dei candidati che conseguono una valutazione minima pari ad almeno 25 punti.

Articolo 8 – Svolgimento delle prove d'esame

1. Non è effettuata alcuna comunicazione diretta ai candidati del calendario delle prove d'esame. La data, l'ora e il luogo della preselezione e della prova d'esame sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IVAT con almeno 15 giorni di preavviso.
2. Il candidato che non si presenta a sostenere la preselezione o la prova d'esame nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è escluso dalla selezione, indipendentemente dalla causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo.
3. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove.
4. I candidati devono presentarsi agli esami muniti di documento di riconoscimento valido, pena l'esclusione dalla selezione.
5. Durante la preselezione e le prove d'esame non è ammessa la consultazione di libri o altre pubblicazioni portati dai candidati tantomeno l'uso di telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet* o dispositivi simili, pena l'esclusione dalla selezione.
6. Al candidato con disturbi specifici dell'apprendimento, la commissione di valutazione di cui all'articolo 11 può concedere la possibilità di sostituire la preselezione con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi o un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della preselezione e della prova d'esame, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 9 novembre 2021, in attuazione del comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80.
7. Al candidato con disabilità, la commissione di valutazione di cui all'articolo 11 può concedere la possibilità di utilizzare strumenti compensativi o un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della preselezione e della prova d'esame, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Articolo 9 – Titoli che danno luogo a punteggio

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, sono valutati cumulativamente i seguenti titoli solo nei confronti dei candidati che hanno superato la prova d'esame:
 - a. titoli di studio, ulteriori rispetto a quello che costituisce requisito per l'ammissione alla selezione:
 - qualifica professionale (ottenuta con un percorso formativo professionale di almeno 3 anni dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado) – 10 punti;
 - diploma di maturità – 15 punti;non sono valutati altri titoli di studio;
 - b. titoli di servizio:
 - servizi prestati, in qualsiasi forma contrattuale, in favore di soggetti pubblici o privati, in un profilo professionale di magazziniere, approvvigionatore o autista:
 - 2 punti per ogni anno e proporzionalmente per periodi più brevi o per contratti a tempo parziale;i giorni, considerati al fine di calcolare il punteggio relativo ai titoli di servizio, sono quelli di vigenza del contratto; in caso di contratto in essere al momento della presentazione della domanda, è considerato il periodo fino alla data di pubblicazione del presente avviso; la valutazione complessiva dei titoli di servizio non può superare i 40 punti.

Articolo 10 – Altri titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, in analogia con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 31 del regolamento regionale 12 febbraio 2013 n. 1, sono preferiti:
 - a. gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
 - c. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

- d. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e. gli orfani di guerra;
 - f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h. i feriti in combattimento;
 - i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m. i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n. i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o. genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'IVAT;
 - r. coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - s. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - t. gli invalidi ed i mutilati civili;
 - u. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - v. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al comma 1, sono preferiti:
 - i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
 3. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più giovane di età, in analogia con il comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Articolo 11 – Commissione di valutazione

1. Ai fini dello svolgimento della selezione, il presidente dell'ente nomina un'apposita commissione di valutazione, composta da:
 - a. il direttore dell'IVAT, in qualità di presidente della commissione, ai sensi della lettera h) del comma 3 dell'articolo 9 dello statuto dell'ente;
 - b. due componenti: uno psicologo del lavoro e un esperto in organizzazione aziendale.
2. La partecipazione alla commissione di valutazione avviene a titolo gratuito per i dipendenti dell'amministrazione pubblica mentre per i componenti estranei può dare diritto a corrispettivi o emolumenti, determinati – in via analogica, in assenza di una disciplina da parte dell'IVAT – secondo quanto disposto dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta con deliberazione 19 giugno 2009 n. 1701.
3. La commissione è coadiuvata da un segretario verbalizzante il quale non interviene nelle valutazioni.
4. Non possono far parte della commissione o svolgere funzioni di segretario verbalizzante coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione di valutazione e dal segretario in occasione della prima seduta o subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati.

Articolo 12 – Lavori della commissione di valutazione e formazione della graduatoria

1. In occasione della riunione preliminare, convocata dal presidente della commissione, la stessa definisce i tempi, le modalità di lavoro e i criteri per la valutazione dei candidati.
2. Tutti i lavori della commissione sono verbalizzati.
3. A conclusione dei lavori, la commissione determina il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria ufficiale, dato dalla valutazione ottenuta dai candidati nella prova d'esame e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
4. Il direttore dell'IVAT, sulla base degli atti rimessi allo stesso dalla commissione e a seguito dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, approva la graduatoria ufficiale.
5. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, decade dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria della selezione.
6. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della stessa.

Articolo 13 – Assunzione

1. L'IVAT, sulla base delle proprie necessità, può procedere all'assunzione sia a tempo determinato sia indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
2. L'ente ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, ai sensi della lettera e-bis del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i candidati chiamati ad assumere servizio.

3. I candidati chiamati ad assumere servizio sono invitati a produrre i documenti necessari e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi.
4. Dalla data effettiva di assunzione, decorre il periodo di prova che è disciplinato secondo le norme previste dal vigente contratto collettivo di lavoro.
5. Le assunzioni sono disposte applicando il contratto collettivo nazionale Federculture e gli eventuali contratti decentrati.

Articolo 14 – Scorrimento della graduatoria

1. L'IVAT provvede all'assunzione seguendo l'ordine di graduatoria.
2. Per ogni assunzione effettuata sulla base della selezione oggetto del presente avviso, la percentuale riservata alle categorie di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è cumulata con le frazioni derivanti dalle successive assunzioni o dai futuri concorsi, sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare.
3. Qualora sia stato assunto personale a tempo determinato o a tempo parziale, sulla base della selezione oggetto del presente avviso, prima di procedere a ulteriori assunzioni percorrendo la stessa graduatoria, l'ente garantisce ai dipendenti già assunti il diritto di optare per una trasformazione del loro contratto a condizioni di miglior favore.

Articolo 15 – Decadenza dal diritto all'assunzione

1. Il candidato chiamato ad assumere servizio che:
 - o risulti non possedere i requisiti generali e speciali sopra stabiliti;
 - o non produca i documenti richiesti nei termini prescritti;
 - o, dopo aver accettato il contratto proposto, non lo sottoscrive nei termini stabiliti;
 - o, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel giorno stabilito dal contratto di lavoro,decade definitivamente dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria della selezione.

Articolo 16 – Trattamento economico

1. È attribuito il trattamento economico stabilito dal contratto Federculture, per la fascia e livello di inquadramento previsto dal presente avviso, eventualmente integrato a seguito delle contrattazioni decentrate stipulate dall'ente.
2. Non è riconosciuta alcuna indennità di bilinguismo.

Articolo 17 – Orario di lavoro

1. È applicato l'orario di lavoro stabilito dal contratto Federculture.

Articolo 18 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le seguenti norme, per quanto compatibili o, qualora non lo fossero, per analogia:
 - legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
 - regolamento regionale 12 febbraio 2013 n. 1;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 - decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.
2. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea si applica il regolamento recante norme sull'accesso degli stessi ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174.
3. La selezione si svolge nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro, in conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.

Articolo 19 – Informazioni ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679 (privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento UE 2016/679 si informa che:
 - a. il titolare del trattamento è il presidente dell'IVAT;
 - b. il responsabile della protezione dei dati è il direttore dell'IVAT;
 - c. i dati personali raccolti sono destinati esclusivamente allo svolgimento della selezione oggetto del presente avviso; il trattamento è lecito ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del citato regolamento perché esso è necessario alla misura precontrattuale, rappresentata dalla selezione e per la quale l'interessato ha presentato domanda di partecipazione;
 - d. le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'IVAT impiegato nella gestione del personale;
 - appaltatori ai quali l'IVAT si rivolge per l'esecuzione di alcuni processi di gestione del personale;
 - i componenti della commissione di valutazione;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma o quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - fornitori responsabili di alcuni trattamenti dei dati per conto dell'IVAT;
 - e. i dati trattati non sono trasferiti a destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali;

- f. i dati personali sono conservati per l'intera durata del rapporto di lavoro in caso di assunzione; sono invece conservati per la sola durata della graduatoria negli altri casi;
- g. l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali, di limitarne il trattamento, di opporsi allo stesso, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- h. i dati personali trattati sono conferiti dall'interessato presentando la domanda di ammissione alla selezione; il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma la mancata comunicazione impedisce la partecipazione alla selezione;
- i. il trattamento dei dati non avviene tramite processi decisionali automatizzati o profilazioni.